



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEL SUOLO PUBBLICO
(C.O.S.A.P.)

Approvato con delibera di C.C. n. 61 del 18.12.2007

Modificato con delibera di C.C. n. 24 del 04.04.2016

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE	pag.	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	”	4
Art. 2 – Oggetto del Canone	”	4
Art. 3 – Soggetti attivi e passivi	”	4
Art. 4 – Disciplina per il rilascio della Concessione o Autorizzazione di occupazione	”	5
Art. 5 – Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione	”	5
Art. 6 – Spettacolo viaggiante e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	”	6
Art. 7 – Concessione o Autorizzazione	”	6
Art. 8 – Occupazione d’urgenza	”	7
Art. 9 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	”	7
Art. 10 – Decadenza della Concessione e/o autorizzazione	”	8
Art. 11 – Revoca della Concessione o della Autorizzazione	”	8
Art. 12 – Obblighi del concessionario	”	8
Art. 13 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	”	8
 CAPO II – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE, CRITERI DI DISTINZIONE, GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE	 ”	 9
Art. 14 – Graduazione del Canone	”	9
Art. 15 – Tariffe	”	9
Art. 16 – Durata dell’occupazione	”	9
Art. 17 – Criterio di applicazione del Canone	”	9
Art. 18 – Misura dello spazio occupato	”	10
Art. 19 – Autovetture per il trasporto pubblico	”	10
Art. 20 – Distributori di carburanti	”	10
Art. 21 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	”	10
Art. 22 – Occupazione Sottosuolo e Soprasuolo – Casi particolari	”	10
Art. 23 – Occupazioni abusive	”	11
Art. 24 – Riduzioni del canone per occupazioni permanenti	”	11
Art. 25 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento	”	11
Art. 26 – Riduzione canone per occupazioni temporanee	”	11
Art. 27 – Esenzione dal canone	”	12
Art. 28 – Esclusione dal canone	”	13
Art. 29 – Sanzioni	”	13
Art. 30 – Pagamento del canone	”	13
Art. 31 – Rimborsi	”	14

Art. 32 – Ruoli coattivi	pag.	14
Art. 33 – Entrata in vigore	“	14
TARIFE OCCUPAZIONI PERMANENTI	“	15
TARIFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	“	16
ELENCO VIE SUDDIVISE IN ZONE	“	17
Elenco vie zona 1	“	17
Elenco vie zona 2	“	18
Elenco vie zona 3	“	23
DISPOSIZIONI NORMATIVE	“	22

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE¹

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

ART.2 – OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, essendo la popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

A tal fine, per la definizione di centro abitato si fa riferimento a quanto stabilito dai provvedimenti adottati dai competenti organi comunali e dalla normativa in materia di Codice della Strada.

5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione e per il medesimo oggetto, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART.3 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, nell'ambito dei rispettivi territori.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, in mancanza di variazioni, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

¹ Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto, anche sintetico, delle disposizioni normative citate nel presente regolamento viene riportate in Appendice.

ART. 4 – DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, o di installare cartelli o insegne pubblicitarie, anche su suolo privato, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario Responsabile su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria:

- a) per le occupazioni occasionali, intendendosi per tali tutte le occupazioni effettuate per non più di 8 ore consecutive, fatto salvo quanto previsto per le occupazioni dello spettacolo viaggiante e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- b) per le occupazioni effettuate da partiti politici per una superficie fino a mq.10;
- c) per le occupazioni effettuate tramite striscioni pubblicitari;
- d) per le occupazioni realizzate dal Comune o da Enti dallo stesso patrocinati;
- e) per le occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. per finalità strettamente legate alla associazione stessa;
- f) per le installazioni di targhe relative a studi di liberi professionisti;
- g) per le insegne e i cartelli pubblicitari installati su aree destinate a lottizzazione o in fase di lottizzazione che pubblicizzano la vendita dei singoli lotti;
- h) per i cartelli "vendesi" o "affittasi" installati su immobili in fase di vendita o locazione, anche tramite agenzia;
- i) nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Per tali fattispecie è comunque necessario il consenso del Comando di Polizia Municipale. Viene inoltre fatto salvo l'obbligo di denuncia e di pagamento ai fini dell'imposta sulla pubblicità, ove esso sia previsto dalla legge, anche per i mezzi pubblicitari per i quali il presente regolamento non prevede obbligo di concessione o autorizzazione.

3. Tutte le domande che pervengono all'ufficio aventi carattere sociale o culturale dovranno essere sottoposte all'esame dell'Amministrazione al fine di un eventuale patrocinio.

ART.5 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Qualunque impresa intenda occupare permanentemente spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, allo Sportello Unico per le Imprese per l'avvio del Procedimento Unico con le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 440/2000, salvo i casi previsti dal comma 2 del precedente art. 4.

2. Qualunque privato intenda occupare permanentemente spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale, Ufficio Tributi, salvo i casi previsti dal comma 2 del precedente art. 4.

3. Chiunque intenda occupare temporaneamente spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale, Ufficio Tributi, salvo i casi previsti dal comma 2 del precedente art. 4.

4. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità dell'uso. Per le occupazioni temporanee, ed in modo particolare per quelle effettuate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante ed in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, dovrà essere indicato con precisione il giorno di montaggio e quello di smontaggio delle singole attrezzature. Il richiedente dovrà altresì accettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

5. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare

l'opera stessa. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilito dal competente ufficio.

7. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

8. La domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione; in caso contrario essa dovrà essere inoltrata, motivando l'eventuale carattere d'urgenza, direttamente al Comando Polizia Municipale.

ART. 6 – SPETTACOLO VIAGGIANTE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano l'attività di spettacolo viaggiante o di commercio su aree pubbliche non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. L'occupazione di aree pubbliche per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e del commercio in forma itinerante è soggetto a canone. Il canone in tale ipotesi, non riguarda le eventuali soste effettuate dall'ambulante lungo il percorso, ma quelle che risultano dall'atto di autorizzazione medesimo.

3. L'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti lo spettacolo viaggiante e dei commercianti in forma itinerante, durante la Fiera di San Biagio e durante il Carnevale Bovolonese, è disciplinata dall'apposito regolamento.

4. L'Ufficio Tributi applicherà le tariffe previste dal presente Regolamento e dal Regolamento per la disciplina della T.I.A.; qualora il canone dovuto in relazione alla superficie occupata fosse inferiore al minimo previsto dal comma 3 dell'art. 15 del presente regolamento (€ 5,00), verrà richiesto un rimborso spese istruttoria pari ad € 5,00; detto importo è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Comunale.

ART. 7 – CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Lo Sportello Unico per le Imprese, per le domande pervenute, avvia le procedure del procedimento Unico "semplificato" ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 440/2000 e in base all'Accordo Operativo in tema di imprese del 12.06.2001:

- a) valuta preliminarmente la completezza della documentazione richiesta e, nel caso di evidenti manchevolezze documentali, invita l'impresa a provvedere al completamento della documentazione;
- b) in caso di valutazione positiva della documentazione presentata immette la richiesta nell'archivio informatico e trasmette la domanda all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale per il conseguimento dei pareri di competenza di ciascuno;
- c) entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione gli uffici di cui al punto precedente devono comunicare allo Sportello Unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali; in caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio assenso;
- d) gli uffici di cui alla lettera b) devono far pervenire il proprio parere entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione;
- e) qualora i pareri pervengano nei termini previsti e siano tutti favorevoli, il provvedimento conclusivo del procedimento, denominato Autorizzazione Unica, verrà emesso dallo Sportello Unico per le Imprese e costituirà titolo unico per la realizzazione dell'intervento.

- f) in caso di pronuncia negativa o in assenza di parere entro i termini prescritti, anche di uno solo degli uffici di cui alla lettera b), lo Sportello Unico per le Imprese provvederà ad attivare le procedure previste nei commi 2) e 3) dell'art. 4 del D.P.R. 440/2000.

2. Le domande inoltrate all'Ufficio Tributi ai sensi del precedente art. 5, commi 2 e 3 (occupazioni temporanee e occupazioni permanenti effettuate da privati), dovranno essere istruite dallo stesso, provvedendo anche alla richiesta dei pareri da inoltrare al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, ed emetterà atto di Autorizzazione all'Occupazione Temporanea o Permanente (quest'ultima solo per eventuali domande inoltrate dai privati) sulla base dei predetti pareri.

3. Nell'atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, lo spazio concesso, le prescrizioni alle quali il Comune subordina il rilascio della concessione o autorizzazione, e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima e, quando si tratti di Autorizzazione Unica all'installazione di uno o più mezzi pubblicitari, l'obbligo di dichiarazione degli stessi al soggetto gestore dell'Imposta sulla Pubblicità.

4. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

5. E' fatta salva, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. Per le occupazioni richieste ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del presente regolamento (occupazioni temporanee e occupazioni permanenti effettuate da privati), l'Ufficio Tributi dovrà esprimersi sulla autorizzazione, o sull'eventuale diniego, entro 60 giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della eventuale documentazione integrativa richiesta.

7. Per le domande inoltrate allo Sportello Unico per le Imprese i termini per la conclusione e la gestione dell'intero procedimento sono regolati dalla normativa specifica in materia.

8. Il Comune, per le concessioni o per le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART.8 – OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza, o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando di Polizia Municipale. Lo stesso Comando provvede in giornata ad accertare se esistono le condizioni d'urgenza, e ne darà comunicazione all'Ufficio Tributi, allo scopo di verificare se sussiste o meno l'obbligo del versamento del Canone di Occupazione. Il versamento del canone sostituisce, in questo caso, l'atto di autorizzazione all'occupazione.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART.9 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni rilasciate per le occupazioni permanenti, si intendono aventi durata annuale, salvo proroga tacita di anno in anno.

2. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono richiederne la proroga motivando la necessità sopravvenuta.

ART. 10 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o della autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o nella autorizzazione;
- la mancata occupazione, senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione o in autorizzazione;
- il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito, a titolo di penale.

ART. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni o le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, nonché copia del versamento eseguito.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o di autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 13 – RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE, CRITERI DI DISTINZIONE, GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

ART.14 – GRADUAZIONE DEL CANONE

1. In ottemperanza dell'art. 63, comma 2 lett. b), del predetto D.Lgs. 446/97, il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in tre categorie, così come risulta dall'elenco allegato al presente Regolamento.

ART. 15 - TARIFFE

1. La variazione delle tariffe viene adottata dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo.

2. Le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione, ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,2 al metro al giorno.

3. Non si fa luogo alla riscossione del Canone, quando l'importo complessivamente dovuto sia pari o inferiore ad € 5,00 fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell'art. 6 del presente Regolamento (spese di istruttoria relative alle autorizzazioni per gli esercenti lo spettacolo viaggiante e i venditori ambulanti).

4. La misura di tariffa minima di cui al comma 2 del presente articolo è aggiornata annualmente d'ufficio in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 16 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti, temporanee o periodiche:

a) si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

c) si considerano periodiche le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dai titolari di posteggio del mercato settimanale, rivestendo lo stesso carattere di permanenza espresso alla precedente lettera a) anche se effettuate nei cinquantadue mercati annuali;

ART. 17 – CRITERIO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART.18 – MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in mq. Le frazioni inferiori al mq. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per occupazioni sia permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, escluse quelle effettuate con condutture, cavi ed impianti in genere destinati all'erogazione di pubblici servizi, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, dedotto lo spazio dell'eventuale plateatico occupante il suolo sottostante. Viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. Inoltre, ai fini del calcolo della superficie, non deve essere considerato lo spazio pubblico occupato dalle carovane adibite ad abitazione degli esercenti lo spettacolo viaggiante.

ART. 19 – AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Il canone complessivo dovuto per l'intero territorio, per le superfici di cui al comma precedente, è proporzionalmente assolto da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 20 – DISTRIBUTORE DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

ART. 21 – APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da tariffa.

ART. 22 – OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, il canone è determinato forfetariamente in base ai criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 così come sostituito dall'art. 18 della L. 23.12.1999 n. 488.

In sede di prima applicazione per l'anno 1999 il canone è determinato in € 0,77 per utente, aggiornato annualmente d'ufficio in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annui € 520,00.

2. Il numero degli utenti è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'azienda erogatrice del pubblico servizio è tenuta a fornire, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il prospetto da cui risulti il numero delle utenze dell'anno precedente.

ART. 23 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da un Pubblico Ufficiale competente, sono equiparate alle occupazioni concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente e alle eventuali sanzioni per omesso pagamento dello stesso, secondo quanto previsto all'art. 29 del presente Regolamento, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone stesso (100%).

ART. 24 – RIDUZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, escluse quelle di cui all'art. 22 del presente regolamento e per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta al 30%.

ART. 25 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE – CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa:

- 1) da 8 ore e fino a 16 ore: riduzione del 25%;
- 2) oltre 16 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;
- 3) occupazioni durante il mercato settimanale: riduzione del 50% .

2. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; dal quindicesimo giorno in poi il 50% di riduzione.

ART. 26 – RIDUZIONE CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, escluse quelle di cui all'art. 22 del presente regolamento e per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza.

2. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono pari, già al netto di ogni possibile ulteriore riduzione ed in deroga a quanto previsto al comma 2 dell'art. 15 del presente regolamento, ad € 0,1 al metro al giorno durante il periodo invernale, e ad € 0,14 al metro al giorno durante il periodo estivo. Il periodo invernale inizia con il passaggio dall'ora legale all'ora solare e termina con il passaggio dall'ora solare all'ora legale.

4. Per le occupazioni che si verificano con carattere prevalente, si dispone la riscossione a tariffa ridotta del 50%.

5. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è diminuita del 30%.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.

8. Per le occupazioni realizzate ai sensi del precedente comma, la tariffa è ulteriormente ridotta del 50% per i primi 15 giorni di occupazione. Tale riduzione va applicata in deroga a quanto previsto al comma 2 dell'art. 15 del presente regolamento.

ART. 27 – ESENZIONE DAL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni sotto elencate:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti o altri soggetti dagli stessi patrocinati, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e O.N.L.U.S. per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, salvo diversa deliberazione consiliare;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni o di iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

h) tutti i passi carrabili, ovvero quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 28 – ESCLUSIONE DAL CANONE

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato.

2. Il canone non si applica altresì alle occupazioni effettuate con tende da sole applicate a porte e/o finestre di abitazioni private, anche se aggettanti sul suolo pubblico.

ART. 29 - SANZIONI

1. Per l'omesso o parziale versamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

2. Per il tardivo versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza è dovuta una sanzione amministrativa pari al 5% del canone dovuto.

3. Per il tardivo versamento effettuato oltre i 30 giorni ma entro 6 mesi dalla scadenza è dovuta una sanzione amministrativa pari al 15% del canone dovuto. I versamenti effettuati con un ritardo superiore ai 6 mesi vengono considerati, agli effetti dell'applicazione della sanzione, omessi.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. In caso di emissione di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, il contribuente è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per canone, sanzioni ed interessi, le spese relative all'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e/o le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600/1973, in base agli importi stabiliti dall'apposito Decreto del Ministero delle Finanze.

6. Non si fa luogo all'emissione degli avvisi di accertamento in rettifica o in omissione, se l'ammontare accertato, comprensivo di canone, sanzioni ed interessi, non supera € 12,00.

ART. 30 – PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o a mezzo di bonifico bancario intestato al comune, con arrotondamento a 1 euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 euro o per eccesso se uguale o superiore. Per le sole occupazioni periodiche, di cui al precedente art. 16, comma 1, lettera c), è prevista la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30 aprile, oppure di suddividere il pagamento in tre rate che scadono il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.
2. Se superiore ad € 520,00, è rateizzabile fino ad un massimo di tre rate mensili, anche il canone di occupazione temporanea del suolo pubblico effettuato in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. La richiesta di rateizzazione può essere effettuata unitamente alla domanda di occupazione del suolo pubblico.
3. Per le concessioni permanenti, la prima rata del canone va pagata al rilascio della concessione e non è commisurabile proporzionalmente ai mesi intercorrenti fra il mese di rilascio della concessione ed il 31 dicembre dell'anno in corso.
4. Per le occupazioni periodiche di cui al precedente art. 16, comma 1, lettera c), il canone è rapportato ai giorni di effettiva autorizzazione alla attività commerciale.
5. In caso di inizio attività o subentro in corso d'anno delle occupazioni di cui al precedente comma 4, successivamente all'emissione del ruolo, il pagamento della prima annualità è rapportato ai giorni di effettiva occupazione e sarà recuperato mediante ruolo suppletivo emesso in concomitanza del successivo ruolo principale.
6. In caso di cessazione di attività in corso d'anno delle occupazioni di cui al precedente comma 4, successivamente all'emissione del ruolo, l'occupante ha diritto allo sgravio per l'eventuale maggior canone addebitato.
7. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile, salvo proroghe.
8. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione, mediante l'apposito modulo di conto corrente postale rilasciato dall'Ufficio.

ART. 31 - RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere al comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso se il canone da rimborsare non supera € 12,00.
3. Sul canone da restituire al contribuente si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il relativo versamento.

ART. 32 – RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni².

² Il testo integrale del provvedimento normativo non viene allegato in appendice, essendo molto ampio, ma rimane a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tributi e al sito internet www.bovolone.gov.it.

ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.
2. Le modifiche di cui all'art. 30 entrano in vigore il 1 gennaio 2016.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3
Occupazione ordinaria suolo pubblico - per mq.	€ 22,21	€ 13,32	€ 6,66
Occupazione ordinaria spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%). Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali è già stato corrisposto il canone - per mq.	€ 6,66	€ 4,00	€ 2,00
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate per la superficie assegnata - per mq.	€ 22,21	€ 13,32	€ 6,66

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3
Occupazione ordinaria suolo pubblico - per mq. al giorno	€ 1,55	€ 0,93	€ 0,465
Occupazione ordinaria spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, occupazioni con tende e simili (riduzione al 30%). Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali è già stato corrisposto il canone - per mq. al giorno	€ 0,465	€ 0,279	€ 0,2*
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione del 50%) - per mq. al giorno	€ 0,77	€ 0,465	€ 0,232
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - per mq. al giorno	ESTIVA	€ 0,14**	€ 0,14**
	INVERNALE	€ 0,1**	€ 0,1**
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune (riduzione del 30%) - per mq. al giorno	€ 1,08	€ 0,65	€ 0,325
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%) - per mq. al giorno	€ 0,77	€ 0,465	€ 0,232
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione dell'80%) - per mq. al giorno	€ 0,310	€ 0,20*	€ 0,20*
Occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la cui riscossione è effettuata mediante convenzione (riduzione del 50%)	€ 0,77	€ 0,465	€ 0,232

*tariffa minima € 0,20

** in deroga a quanto previsto all'art. 15, comma 2.

ELENCO VIE SUDDIVISE IN ZONE

ZONA I		
VIA	A. CAPPÀ	
VIA	A. GRAMSCI	
VIA	A. GRANDI	
VIA	B. CROCE	
VIA	B. DE MARCANTONI	
VIA	BALDONI	fino all'incrocio di via Marzabotto.
VIA	C.A. DALLA CHIESA	
VIA	C. ALBERTO	
VIA	C. BATTISTI	
VIA	C. CAVOUR	
VIA	C. MARCHESI	
VIA	CASELLA	da via Baldoni all'incrocio di via Marzabotto.
PIAZZA	COMBATTENTI E REDUCI	
VIA	D. VACCARI	
VIALE	DEI TIGLI	
PIAZZA	DELLA COSTITUZIONE	
VIA	DON A. BALZANI	
VIA	DON B. PEZZO	
VIA	DON C. GNOCCHI	
VIA	DON F. ACCORDI	
VIA	DON L. STURZO	
PIAZZA	DONATORI DI SANGUE	
VIA	DUOMO	
VIA	E. TOTI	
VIA	F. CAPPÀ	
VIA	F. MODENA	
VIA	F. TURATI	
PIAZZALE	FLEMING	
VIA	FORLANINI	
VIA	FORO BOARIO	
VIA	G. AMENDOLA	
VIA	G. GARIBALDI	
VIA	G. MARCONI	
PIAZZALE	G. MASINI	
VIA	G. MATTEOTTI	
VIA	G. RODARI	
VIA	G. VERDI	
VIA	I. GIORDANI	
VIA	IV NOVEMBRE	
VIALE	DELLA LIBERTÀ'	
VIA	M. D'AZEGLIO	
VIA	M. GORETTI	

PIAZZETTA	MADRE MARIA PIA MASTENA	
VIA	MARZABOTTO	
VICOLO	MENAGO	
VIA	MONTE GRAPPA	
VIA	NUOVA	
VIA	ORMANETO	
VICOLO	ORMANETO	
VIA	OSPEDALE	
VIA	P. TOGLIATTI	
VIA	PARADISO	
VIA	PIAVE	
VIA	PIO X°	
PIAZZA	POZZA	
VIA	ROMA	
VIA	S. BIAGIO	
VIA	S.ROSSETTI	
PIAZZA	SCIPIONI	
VIA	SPINIELLA	
VIALE	STAZIONE	
VIA	TRENTO	
VIA	TRIESTE	
VIA	UMBERTO I°	
VIA	VALBAUZZO	fino all'incrocio di Via M. Goretti.
VIA	VESCOVADO	
VIA	VICENTINI	
VIA	VILLAFONTANA	dall'incrocio di via Della Pace fino all'incrocio di via Ca' dall'Ora.
PIAZZA	VITT. EMANUELE	
VIA	VITT. VENETO	
GALLERIA	ZAGO	
ZONA II		
VIA	A. ALEARDI	
VIA	A. BEZZETTO	
VIA	A. DA GIUSSANO	
VIA	A. DE GASPERI	
VIA	A. DI PIETRO	
VIA	A. GATTO	
VIA	A. MANZONI	
PIAZZALE	A. MORO	
VIA	A. PIZZOLI	
VIA	A. SALIERI	
VIA	A. VESPUCCI	
VIA	A. VOLTA	
VIA	ARCOBALENO	

VIA	B. BARBARANI	
VIA	B. BRECHT	
VIA	BALDONI	dall'incrocio di via Marzabotto all'incrocio di via della Rimembranza.
VIA	BATTAGLIONE SAN MARCO	
VIA	BELLEVERE	fino all'incrocio di via Siena.
VIA	BOVES	
VIA	C. ANGIOLIERI	
VIA	C. CATTANEO	
VIA	C. COLOMBO	
VIA	C. GERANI	
VIA	C. MONTANARI	
VIA	C. NORIS	
VIA	C. PAVESE	
VIA	CA' BRUSÀ	fino all'incrocio di via Del Giglio.
VIA	CA' DALL'ORA	
VIA	CA' PERSA	
VIA	CADUTI DI NASSIRYA	
VIA	CALTRANE	
VIA	CANTON	fino all'incrocio di via Bosco.
VIA	CAPPELLO	
VICOLO	CARSO	
VIA	CASELLA	dall'incrocio di via Marzabotto a via Pavese.
VIA	CAVAZZA	
VIA	CREARI	
VIA	CROSARE	
VIA	D. ALIGHIERI	
VIA	D. COMBONI	
VIA	DEI CADUTI	
VIA	DEI DRAGONI	
VIA	DEI LANCIERI	
VIA	DEI NAVIGATORI	
VIA	DEI PARACADUTISTI	
VIA	DEI RESTEI	
VIA	DEL BERSAGLIERE	
VIA	DEL CARRISTA	
VIA	DEL CARROCCIO	
VIA	DEL CICLAMINO	
VIA	DEL COMMERCIO	
VIA	DEL CORAZZIERE	
VIA	DEL FANTE	
VIA	DEL FIORDALISO	
VIA	DEL GENIERE	
VIA	DEL GIGLIO	
VIA	DEL GLICINE	

VIA	DEL LAVORO	
VIA	DEL MARINAIO	
VIA	DEL MUTILATO	
VIA	DEL RISORGIMENTO	
VIALE	DEL SILENZIO	
VIA	DEL TULIPANO	
VIA	DELL'AGRICOLTURA	
VIA	DELL'ALPINO	
VIA	DELL'ARTIGIANATO	
VIA	DELL'ARTIGLIERE	
VIA	DELL'AVIERE	
VIA	DELL'INDUSTRIA	
VIA	DELLA COOPERAZIONE	
VIA	DELLA MARGHERITA	
VIA	DELLA PACE	
VIA	DELLA REPUBBLICA	
VIA	DELLA SERENISSIMA	
VIA	DELLA SORGENTE	
VIA	DELLE CAMELIE	
VIA	DELLE PASQUE VERONESI	
VIA	DELLE ROSE	
VIA	DELLE TECNOLOGIE	
PIAZZALE	DON E. VERZÈ	
PIAZZALE	DONATORI DI ORGANI	
VIA	DOSSI	fino all'incrocio con la bretella di raccordo Madonna-Malpasso
VIA	DOSSO	
VIA	DUE GIUGNO	
VIA	E. FERMI	
VIA	E. FERRARI	
VIA	ERMA ZAGO	
VIA	ESOPO	
VIA	F.LLI BANDIERA	
VIA	F.LLI CERVI	
VIA	F. MAGELLANO	
VIA	F. PETRARCA	
VIA	FIRENZE	
VIA	FOLGORE	
VIA	FOSSE ARDEATINE	
VIA	G. BOSCO	
VIA	G. CABOTO	
VIA	G. CALABRIA	
VIA	G. CARDUCCI	
VIA	G. CAVALCANTI	
P.TTA	G. CHIAVEGATO	

VIA	G. D'ANNUNZIO	
VIA	G. DI VITTORIO	
VIA	G. DONIZETTI	
VIA	G.FALCONE	
VIA	G. FERRARIS	
VIA	G. GALILEI	
VIA	G. LEOPARDI	
VIA	G. MAMELI	
VIA	G. MAZZINI	
VIA	G. PARINI	
VIA	G. PASCOLI	
VIA	G. PUCCINI	
VIA	G. ROSSINI	
VIA	G. SCEVAROLI	
VIA	G. UNGARETTI	
VIA	GENOVA	
VIA	GESIOLE	fino all'incrocio con la bretella di raccordo Madonna-Malpasso
VIA	GIOVANNI PAOLO I°	
VIA	GIOVANNI XXIII	
VIA	GRANAT. DI SARDEGNA	
VIA	I MAGGIO	
VIA	I. MONTEMEZZI	
VIA	INVALIDI DEL LAVORO	
VIA	ISONZO	
VIA	J.F. KENNEDY	
VIA	J. PALACH	
VIA	L. DA VINCI	
VIA	L. EINAUDI	
VIA	L. LOVATO	
PIAZZA	L. TURRINI	
VIA	L. TURRINI	
VIA	M. CERRI	
VIA	M. DONADONI	
VIA	M.L. KING	
VIA	M. POLO	
VIA	M. SAMMICHELI	
VIA	MADONNA	
VIA	MADONNINA	
VIA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	
VIA	MALPASSO	fino all'incrocio di via Dosso e via Dossi.
VIA	MARTIRI DI MARCINELLE	
VIA	MENAGHETTO	
VIA	MILANO	
VIA	MONTELLO	

VIA	MORE	tratto di traversa di Via S.Pierin, fino all'interruzione.
PIAZZALE	MULINO	
VIA	MULINO	
VIA	N. DEI CONTI	
VIA	NEMBO	
VIA	O. FALLACI	
VIALE	OLIMPIA	
VICOLO	ORTIGARA	
VIA	P. BORSELLINO	
VIA	P. BOZZI	
VIA	P. CALIARI	
VIA	P. MASCAGNI	
VIA	P. NENNI	
VIA	PADRE PIO	
VIA	PAOLO VI°	
VIA	PEGORARE	
VIA	PISA	
VIA	POMARA	
VIA	PONTE NUOVO	
VIA	PRATO CASTELLO	
VIA	PRATO PELAGAL	
VIA	RAGAZZI DEL '99	
VIA	RAGGIO DI SOLE	
VIA	S. ALLENDE	
VIA	S. BERTELE'	
VIA	S. D'ACQUISTO	
VIA	S. FRANCESCO	fino all'incrocio di via Sette Rive.
VIA	S. GIOVANNI	fino all'incrocio di via Campagne.
VIA	S. LUCIA	
VIA	S. PELLICO	
VIA	S. PIERIN	fino all'incrocio di via I° Maggio.
VIA	S. QUASIMODO	
VIA	S. TERESA D'AVILA	
VIA	S. TOSCANA	
VIA	SACCO E VANZETTI	
VIA	SAVONA	
VIA	72° GRUPPO I.T.	
VIA	SETTERIVE	
VIA	SIENA	
VIA	SINNAI	
VIA	SPARTIDORI	
VIA	TAGLIAMENTO	
VIA	TORINO	
VIA	U. FOSCOLO	
VIA	UDINE	

VIA	V. ALFIERI	
VIA	V. BENETTI	
VIA	V. CATULLO	
VIA	V. MONTI	
VIA	VALBAUZZO	dall'incrocio di via M.Goretta all'incrocio di via Savona.
VIA	VALLE DEL MENAGO	
VIA	VENEZIA	
VIA	VERDE DI SALIZZOLE	
VIA	VERONA	
VIA	VILLAFONTANA	da via Madonna all'incrocio di via Della Pace, e dall'incrocio di via Crear all'incrocio di via Stalla Nuova
VIA	XXV APRILE	
ZONA III		
VIA	BALDONI	dall'incrocio di via della Rimembranza.
VIA	BASSA SAN GIOVANNI	
VIA	BELLEVERE	dall'incrocio di via Siena.
VIA	BOSCO	
VIA	BOSCO DI SOPRA	
VIA	CA' BRUSÀ	dall'incrocio di via del Giglio.
VIA	CAMPAGNE	
VIA	CANTON	dall'incrocio di via Bosco.
VIA	CAPITELLO	
VIA	CASELLA	dall'incrocio di via Pavese.
VIA	CASOTTON	
VIA	DELLA RIMEMBRANZA	
VIALE	DON SISTO VALLE	
VIA	DOSSI	dall'incrocio con la bretella di raccordo Madonna-Malpasso.
VIA	FABBRICHE	
VIA	FINILON	
VIA	FONDO	
VIA	GESIOLE	dall'incrocio con la bretella di raccordo Madonna-Malpasso.
VIA	I. SILONE	
VIA	LUNGO MENAGO	
VIA	MALAGNINA	
VIA	MALPASSO	da incrocio di via Dossi e via Dosso.
VIA	MORE	tratto di traversa di Via Bellevere, fino all'interruzione.
VIA	NOVARINA	
VIA	PARTI	
VIA	PEAGNI	
VIA	PIETA'	
VIA	S. FRANCESCO	dall'incrocio di via Setterive.

VIA	S. GIOVANNI	dall'incrocio di via Campagne.
VIA	S. PIERIN	da via I°Maggio.
VIA	SACCAVEZZA	
VIA	TURRINA	
VIA	VALBAUZZO	dall'incrocio di via Savona.
VIA	VALSEGÀ	
VIA	VILLAFONTANA	dall'incrocio di via Stalla Nuova.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(G.U. 23.12.1997, n. 298 – Supplemento Ordinario)

Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
 - 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;
 - 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Art. 63. - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servizio di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
 - a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
 - b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
 - d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
 - e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
 - f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
 - I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
 - II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
 - 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.